

CIRCOLARE N° 17 DEL 10 - 12 - 2012

Oggetto: Decreto Legge 179 del 18/10/2012 - Misure urgenti per la crescita del Paese

Il decreto legge in esame contiene numerose disposizioni di carattere fiscale e non fiscale, con rilevanti ripercussioni sulle dichiarazioni e sulla generale normativa tributaria. Nel seguito ve ne forniamo un rapido sunto con l'avvertenza che in sede di conversione in legge potrebbero esser apportate modifiche anche rilevanti

Art. 1 – Attuazione dell'agenda digitale italiana e documento digitale unificato e finanziamento dell'ISTAT

Art. 2 – Anagrafe nazionale della popolazione residente

Art. 3 - Censimento continuo della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici

Art. 4 - Domicilio digitale del cittadino

Viene prevista la possibilità per i privati cittadini di comunicare alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) che sarà reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni o esercenti pubblici servizi.

Art. 5 - Posta elettronica certificata – indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti

Viene previsto l'obbligo di comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata per tutte le imprese individuali che si iscrivono al Registro delle imprese a far data dall'entrata in vigore del decreto. Nel caso venga presentata una domanda d'iscrizione non munita dell'indirizzo di posta elettronica certificata, il Registro delle imprese non dovrà irrogare alcuna sanzione o pena pecuniaria ma sospendere l'istruttoria per tre mesi in attesa che venga integrata con l'indirizzo mancante.

Le imprese già iscritte al Registro delle imprese e non sottoposte a procedura concorsuale dovranno depositarlo entro il 31 dicembre 2013.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto dovrà essere istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico l'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti. Alla prima redazione del suddetto Indice si procederà mediante utilizzo degli indirizzi PEC già dichiarati dalle società al Registro imprese e dai professionisti al rispettivo ordine professionale. L'accesso al suddetto registro sarà consentito a tutte le pubbliche amministrazioni nonché ai nominativi che ne faranno parte.

Art. 6 - Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili

Art. 7 - Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico

Art. 8 - Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto

Art. 9 - Dati di tipo aperto e inclusione digitale

Art. 10 - Anagrafe nazionale degli studenti e altre misure in materia scolastica

Art. 11 - Libri e centri scolastici digitali

Art. 12 - Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario

Art. 13 - Prescrizione medica e cartella clinica digitale

Art. 14 - Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali

Art. 15 - Pagamenti elettronici

Art. 16 - Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica

Art. 17 - Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8/7/1999 n° 270:

Le modifiche apportate alla legge fallimentare ed al decreto 270/99 sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese sono sostanzialmente volte a prevedere un massiccio uso della posta elettronica certificata per le comunicazioni tra i creditori ed il curatore nonché l'ampliamento dei doveri di quest'ultimo che si vede addossata una serie di comunicazioni che precedentemente erano a carico della cancelleria fallimentare.

Il comma 1 dell'articolo in esame apporta numerose modifiche alla legge fallimentare, gli articoli interessati sono i seguenti:

- a) viene modificato l'art. 15 della legge fallimentare con l'introduzione della notifica telematica mediante PEC del ricorso per la dichiarazione di fallimento. Parimenti il cancelliere della sezione fallimentare dovrà notificare il ricorso ed il decreto di convocazione all'indirizzo PEC del debitore risultante dal Registro delle imprese. Se le notifiche al debitore non dovessero

andare a buon fine la notifica dovrà avvenire di persona. E' pertanto esclusa la notifica a mezzo posta. Infine viene previsto un termine massimo di 45 giorni per la fissazione dell'udienza di comparizione del debitore.

- b) la lettera b) introduce nella legge fallimentare l'art. 31 bis relativo alle comunicazioni del curatore. D'ora innanzi tutte le comunicazioni del curatore ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni appresi all'attivo fallimentare dovranno essere effettuate all'indirizzo PEC che gli stessi sono obbligati a comunicare al curatore.
- c) anche per i rapporti riepilogativi delle attività svolte che, ai sensi dell'art. 33, comma 5, il curatore deve inviare ogni sei mesi ai creditori ed al Registro delle imprese, diventa ora obbligatorio avvalersi della PEC;
- d) anche il primo avviso del curatore ai creditori ex art. 92 LF, dovrà essere inviato alla casella PEC risultante dal Registro imprese o dall'Indice nazionale degli indirizzi PEC di prossima istituzione. L'avviso dovrà essere integrato con l'avvertimento circa l'obbligatorietà dell'indicazione dell'indirizzo PEC al quale i creditori desiderano ricevere le comunicazioni relative alla procedura.
- e) anche le domande di ammissione al passivo e di rivendica dei beni dovranno essere inviate tramite PEC al curatore;
- f) le lettere f) e g) regolamentano le comunicazioni relative al progetto di stato passivo nonché all'esito dell'accertamento del passivo. Entrambe dovranno ora essere inviate via PEC
- h) anche le insinuazioni tardive dovranno essere trasmesse al curatore (non più in cancelleria) tramite PEC;
- i) analogamente dovranno essere inviate tramite PEC eventuali comunicazioni ex art. 92 LF relative al decreto sulla previsione di insufficienza di realizzo;
- l) stessa cosa per il progetto di riparto che deve essere inviato tramite PEC a tutti i creditori;
- m) il rendiconto del curatore dovrà essere inviato via PEC a tutti i creditori, eventuali osservazioni potranno essere presentate (sempre via PEC) fino a cinque giorni prima dell'udienza. Soltanto al fallito, qualora non sia possibile utilizzare la PEC, il rendiconto dovrà essergli inviato via raccomandata.
- n) le lettere n) ed o) regolamentano le comunicazioni ai creditori della eventuale proposta di concordato nonché della comunicazioni di approvazione al proponente ed ai creditori dissenzienti. Anche queste comunicazioni dovranno essere fatte esclusivamente tramite PEC;
- p) nel procedimento di esdebitazione il ricorso del fallito ed il decreto del tribunale dovranno essere comunicati ad opera del curatore ai creditori tramite PEC;
- q) anche le comunicazioni relative al concordato preventivo dovranno essere fatte mediante PEC;
- r) la relazione che il commissario del concordato preventivo deve redigere sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulla proposta di concordato e sulle garanzie offerte deve essere depositata in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori (precedentemente il termine era di tre giorni) e deve essere inviata tramite PEC, ad opera del commissario medesimo, a tutti i creditori;
- t) l'art. 182 LF relativo alla proposta di cessione dei beni nel concordato preventivo prevede l'applicazione dell'art. 33, ultimo comma, quarto periodo LF addossando al liquidatore i compiti ivi previsti a carico del curatore. In sostanza il liquidatore dovrà inviare via PEC il rapporto semestrale sulle attività svolte al comitato dei creditori, al Registro delle imprese ed ai creditori;
- u) anche nell'art. 205 LF relativo alla relazione del Commissario nella Liquidazione coatta amministrativa viene previsto che le comunicazioni debbano avvenire tramite PEC
- v) sempre nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa viene previsto l'obbligo per il commissario liquidatore di comunicare il suo indirizzo PEC invitando i creditori a comunicare il loro avvertendoli che le successive comunicazioni avverranno solo tramite PEC;

Il comma 2 apporta alcune modifiche alla legge 270/1999 in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Analogamente a quanto previsto per il fallimento si tratta generalmente della previsione che le varie comunicazioni tra il commissario giudiziale ed i creditori debbano avvenire attraverso al PEC.

Art. 18 - Modificazioni alla legge 27/1/2012 n° 3

La legge n° 3 del 2012 (disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento) viene modificata in vari punti. Le principali modifiche apportate sono:

- si identifica nel "consumatore" la figura del beneficiario di un'apposita procedura di composizione della crisi da indebitamento attraverso la proposta di un piano che non richiede il consenso dei creditori bensì esclusivamente la valutazione della fattibilità della proposta e della meritevolezza del debitore. In tal modo i soggetti che possono usufruire della normativa in esame sono distinti in due categorie: i "consumatori" e i soggetti che esercitano attività d'impresa ma che non sono fallibili per mancanza dei requisiti di fallibilità.
- viene aumentato a cinque anni il periodo precedente alla proposta nel corso del quale il debitore non deve aver fatto ricorso alla procedura di composizione della crisi né a quella liquidatoria. Viene aggiunta un'ulteriore condizione ovvero che il debitore non deve aver subito provvedimenti di revoca, annullamento, risoluzione di precedenti accordi o piani di ristrutturazione.
- viene espressamente previsto che l'imprenditore agricolo può accedere alla procedura di composizione della crisi.;
- viene modificata la procedura di deposito della proposta
- viene modificata la procedura di omologazione dell'accordo del debitore non consumatore;
- sempre nella procedura di accordo del debitore non consumatore viene introdotto il meccanismo del silenzio assenso del creditore, viene abbassata al 60% la percentuale minima di adesione all'accordo
- per quanto riguarda il procedimento di omologazione del piano del consumatore e gli effetti che derivano dall'omologazione viene stabilito che il tribunale debba effettuare una valutazione in ordine alla meritevolezza della condotta del debitore con particolare attenzione alla mancanza di colpa del debitore nella determinazione del sovra indebitamento e della ragionevole prospettiva di adempimento della proposta stessa. Gli effetti protettivi sul patrimonio del debitore contro le azioni individuali sono legati all'omologazione della proposta, non viene prevista alcuna anticipazione salvo il potere del giudice di sospendere specifici procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero compromettere la fattibilità del piano.
- i crediti sorti in funzione della procedura sono prededucibili;

- nel caso di revoca o cessazione degli effetti del piano proposto dal debitore o quando vi sia fondato timore che siano stati compiuti atti in frode ai creditori ovvero nel caso in cui il debitore non provveda regolarmente ai pagamenti in favore delle amministrazioni pubbliche o degli enti previdenziali ed assistenziali (i cui crediti sono solo dilazionabili) viene disposta d'ufficio la conversione della procedura di composizione della crisi in procedura liquidatoria dei beni. Quest'ultima, aperta con decreto, deve avere ad oggetto tutti i beni del debitore ed è attuata da un liquidatore nominato dal giudice e ha come conseguenza l'esdebitazione del debitore. Al fine di evitare possibili abusi viene previsto che la durata minima sia di quattro anni e che tutti i beni pervenuti al debitore in costanza della procedura siano acquisiti a favore dei creditori.

Art. 19 - Grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerciali

Art. 20 - Comunità intelligenti

Art. 21 - Misure per l'individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative

Art. 22 - Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo

Viene previsto che le polizze assicurative per la responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non possano avere durata superiore ad un anno e che, al termine, non possano essere tacitamente rinnovate. Per le polizze già stipulate, il divieto di tacito rinnovo si applica a partire dal 1° gennaio 2013.

Viene previsto che entro 60 giorni dall'entrata in vigore debba essere redatto un contratto assicurativo "base" contenente le clausole minime necessarie ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge.

Art. 23 - Misure per le società cooperative e di mutuo soccorso

Vengono operate alcune modifiche alla legge sulle società di mutuo soccorso che risale al 1886. Le principali modifiche riguardano:

- l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese e l'automatica iscrizione in apposita sezione dell'albo delle cooperative;
- le società di mutuo soccorso potranno istituire e gestire fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 502/1992;
- potranno aderire alle società di mutuo soccorso, con la qualifica di socio, anche i fondi sanitari integrativi
- in caso di liquidazione o di perdita della natura di Società di mutuo soccorso il patrimonio deve essere devoluto ad altra Società di mutuo soccorso

Art. 24 - Disposizioni attuative del regolamento UE 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14/3/2012

Vengono apportate alcune modifiche al Testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 58/1998. In sintesi:

- viene introdotto l'art. 4 ter che individua quali autorità competenti ad effettuare l'attività di controllo sulle vendite allo scoperto di strumenti finanziari e di contratti derivati il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Banca d'Italia e la Consob;
- viene introdotto l'art. 193 ter che introduce alcune nuove sanzioni per le violazioni alla normativa sulle comunicazioni delle operazioni allo scoperto e ai credit default swaps su titoli sovrani

Art. 25 - Start - up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità

Vengono definite start-up innovative le società di capitali, anche in forma di cooperativa, di diritto italiano od europeo, residenti in Italia che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

- la maggioranza delle quote o delle azioni sono possedute da persone fisiche;
- sono costituite da non più di quarantotto mesi
- hanno la sede principale dei propri affari ed interessi in Italia
- hanno un valore della produzione annua non superiore ad euro 5 milioni;
- non distribuisce né ha mai distribuito utili
- hanno quale oggetto sociale esclusivo lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- non derivano dalla fusione, scissione o cessione di azienda preesistente;

Inoltre devono soddisfare almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

- le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 30% del maggior valore fra costo e valore totale della produzione
- impiegano come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in misura superiore ad un terzo del totale della forza lavoro, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera o che svolge da almeno tre anni attività di ricerca in Italia o all'estero;
- siano titolari o licenziatari di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

Per le imprese già esistenti, il riconoscimento della qualifica di start-up innovative è subordinata alla presentazione di un'autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti.

Tutte le agevolazioni societarie legate alla qualifica di start up innovativa hanno una durata limitata nel tempo fino ad un massimo di quattro anni.

La norma include fra le start up innovative che possono godere dei benefici fiscali e societari in esame anche le c.d. start up innovative a carattere sociale ovvero quelle che operano nei seguenti settori identificati dal DL 155/2006:

- assistenza sociale
- assistenza sanitaria
- assistenza socio sanitaria
- educazione
- istruzione e formazione
- tutela dell'ambiente e dell'eco sistema
- valorizzazione del patrimonio culturale
- turismo sociale
- formazione universitaria e post universitaria
- ricerca ed erogazione di servizi culturali
- formazione extrascolastica
- servizi strumentali alle imprese sociali.

Viene definito "incubatore di start-up innovative certificato" una società di capitali, anche in forma di cooperativa, di diritto italiano od europeo, residente in Italia, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti:

- dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
- dispone di attrezzature adeguate quali sistemi di accesso a Internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
- è amministrata o diretta da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
- ha regolari rapporti di collaborazione con Università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;
- ha adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative.

Viene istituita un'apposita sezione del Registro delle imprese destinata ad accogliere le start-up innovative e gli incubatori che intendono beneficiare dell'apposita disciplina.

Art. 26 - Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio

Per le start-up innovative che abbiano registrato perdite d'importo superiore ad un terzo del capitale sociale, il termine di un anno, entro il quale la perdita deve essere ridotta a meno di un terzo, è prorogato di un ulteriore anno e, quindi, il capitale dovrà essere ridotto soltanto se la perdita non si riduce a meno di un terzo entro il secondo anno successivo. Viene quindi sospesa la causa di scioglimento automatico della società in conseguenza di perdite superiori ad un terzo.

Nelle start-up innovative costituite in forma di srl possono essere create categorie di quote che non attribuiscono diritto di voto o che attribuiscono diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione ovvero, ancora, diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati a verificarsi di particolari condizioni.

Alle start-up innovative non si applica la disciplina delle società di comodo ed in perdita sistemica di cui alla legge 724 del 1994.

Le quote delle start-up innovative costituite in forma di srl possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari e non opera il divieto di operazioni sulle proprie quote qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedono l'assegnazione di quote di partecipazione ai dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori d'opera e servizi anche professionisti.

Viene allargata alle srl start up innovative la possibilità di determinare liberamente i diritti attribuiti ai soci attraverso l'emissione di strumenti finanziari partecipativi non imputati al capitale sociale.

Art. 27 - remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell'incubatore certificato

L'assegnazione di strumenti finanziari, certificati di azioni, quote, titoli (etc) nel contesto di un piano di incentivazione non concorre alla formazione del reddito dei percipienti (né ai fini fiscali né contributivi). Al fine di evitare pratiche elusive viene previsto che tali strumenti non possano essere rivenduti alla start-up o ai soggetti a qualsiasi titolo collegati alla società emittente.

I soggetti che possono beneficiare dell'agevolazione fiscale in esame sono:

- gli amministratori;
- i lavoratori legati da un rapporto di lavoro dipendente, anche se a tempo determinato o part time
- i collaboratori continuativi, vale a dire tutti gli altri soggetti, ivi inclusi i lavoratori a progetto, il cui reddito viene normalmente qualificato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

Art. 28 - Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up innovative

L'articolo in esame introduce alcune agevolazioni in materia di assunzioni di lavoratori da parte delle start up innovative. In particolare relativamente ai contratti a tempo determinato sottoscritti per lo svolgimento di attività inerenti o strumentali all'oggetto sociale viene prevista una durata minima di 6 mesi ed una massima di 36 mesi prorogabile a 48 mesi se la stipulazione avviene presso la Direzione territoriale del lavoro. La retribuzione dei lavoratori sarà costituita da una parte fissa non inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro e da una parte variabile consistente in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro o ad altri obiettivi concordati tra le parti.

Art. 29 - Incentivi all'investimento in start-up innovative

Viene riconosciuta, per gli anni 2013, 2014 e 2015, una detrazione del 19%, a favore delle persone fisiche che effettuano investimenti nelle start-up innovative o in organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start-up innovative (in pratica l'investimento viene trattato come se fosse un onere detraibile ai fini della determinazione del reddito complessivo). La parte di detrazione che non trova capienza nelle imposte dovute per l'anno in cui viene effettuato l'investimento può essere recuperata negli anni successivi ma non oltre il terzo. L'investimento massimo che dà diritto alla detrazione è fissato in Euro 500.000 annui e deve essere mantenuto per almeno due anni. L'eventuale cessione delle quote prima del decorso dei due anni di possesso comporta la decadenza dal beneficio della detrazione con l'obbligo di restituirla maggiorata degli interessi.

Analoga misura viene stabilita per gli investimenti effettuati da società di capitali in start-up innovative: il 20% dell'investimento può essere dedotto ai fini della determinazione del reddito d'impresa fino ad un massimo di 1,8 milioni di euro all'anno (di investimento effettuato) e deve essere mantenuto per almeno due anni.

Le aliquote appena viste vengono maggiorate al 25% per le persone fisiche ed al 27% per i soggetti IRES per gli investimenti effettuati nelle start up a vocazione sociale ed in quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

Art. 30 - Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative

L'articolo in esame definisce la figura del gestore di portali per la raccolta di capitali per imprese start up innovative, con l'istituzione del relativo registro. Per i soggetti che si iscrivono in tale registro viene previsto:

- una semplificazione degli oneri autorizzativi e regolamentari rispetto a quelli generalmente previsti per i soggetti che svolgono servizi di investimento;
- alcune deroghe agli obblighi di comportamento e della disciplina della promozione e collocamento a distanza di servizi e strumenti finanziari;
- l'attività di controllo è demandata alla Consob che dovrà altresì definire le regole di condotta applicabili nei rapporti con gli investitori.

Art. 31 - Composizione e gestione della crisi nell'impresa start-up innovativa, decadenza dei requisiti e attività di controllo

L'articolo in esame mira a disciplinare il fenomeno delle crisi aziendali che coinvolgono le start up innovative. In particolare:

- le start up innovative sono sottratte all'applicazione delle procedure concorsuali. Le uniche procedure applicabili sono quelle di cui alla legge 3/2012 (crisi da sovra indebitamento e accordo di ristrutturazione del debito);
- l'esenzione dall'applicazione delle procedure concorsuali opera solo per i primi quattro anni di vita e cessa se durante tale periodo la start up innovativa perde la qualifica;

Art. 32 - Pubblicità e valutazione dell'impatto delle misure

Art. 33 - Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture

Viene riconosciuto un credito d'imposta ai fini IRES e IRAP alle imprese titolari del contratto di partenariato pubblico/privato per la realizzazione di infrastrutture d'importo superiore ad Euro 500 milioni.

Art. 34 - Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni

Art. 35 - Desk Italia + sportello unico attrazione investimenti esteri

Art. 36 - Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti d'impresa

Art. 37 - Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone Urbane ricadenti nell'Obiettivo Convergenza

Le Zone franche urbane furono istituite dalla legge 269/20006 (art. 1 comma 340) e sono costituite da aree infracomunali con un consistente degrado socio economico dove si concentrano programmi di defiscalizzazione per favorire la creazione ed il sostegno di piccolo e micro imprese. In mancanza dei provvedimenti di attuazione, concretamente tali aree agevolate non hanno mai avuto alcun riscontro pratico. Con l'articolo in esame si vorrebbe rivitalizzare tale istituto limitatamente alle aree localizzate nelle Regioni della Convergenza. In definitiva i Comuni interessati sono: Catania, Torre Annunziata, Napoli, Taranto, Erice, Gela, Mondragone, Andria, Crotone, Rossano, Lecce e Lamezia Terme.

Si ricorda che in base alla normativa comunitaria:

- sono micro imprese quelle che hanno meno di dieci dipendenti e con un fatturato o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro
- sono piccole imprese quelle con meno di 50 dipendenti ed un fatturato o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro.

Le agevolazioni previste riguardano:

- esenzione dalle imposte sui redditi
- esenzione dall'IRAP
- esenzione dall'IMU per i soli immobili siti nelle Zone franche urbane posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle attività economiche
- esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni di lavoro dipendente.

Sono escluse le imprese che esercitano le seguenti attività:

- imprese del settore della pesca e dell'acqua coltura
- imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli
- imprese che operano nel settore dell'esportazione
- imprese del settore carboniero

Art. 38 - Disposizioni finanziarie

Art. 39 - Entrata in vigore

Il decreto è entrato in vigore il 20 ottobre 2012.

* * * * *

Lo studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento